



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.12 del 27 maggio 2022**

Riunione del 26 Maggio 2022

Presidente:   Avv. Claudio Cutrera  
Componente  Avv. Giulia Mennuni  
Componente  Avv. Luisella Savoldi

**CSA 12/2021/2022 – Reclamo ex art.27 Reg. Giurisd. Fipav del tesserato Barbagallo Giovanni avverso il provvedimento disciplinare reso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia, Salvatore Roccalumera, con decisione C.U. n. 27 del 21.5.22.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

-letto il reclamo ed esaminati i documenti ed i video allegati;  
-sentito, all'udienza del 26/05/2022, il difensore del reclamante, Avv. Riccardo Santi Spampinato , delibera quanto segue.

FATTO

Con C.U. n.27 del 21/05/2022 il Giudice Sportivo Territoriale Sicilia comminava, tra le altre, al tesserato Barbagallo Giovanni, allenatore della ROOMY SATURNIA LUBE FORM. 4.0, la sanzione della *“sospensione da ogni attività Federale fino 31 luglio 2022”* per *“comportamento minaccioso e offensivo nei confronti degli UdG e frasi irrispettose nei confronti del CR Sicilia”*, al termine dell'incontro Play-Off Under 17 Maschile - Finale 1°/2° Posto Gara N° 612 del 20/05/2022, fra la ROOMY SATURNIA LUBE FORM. 4.0 e la NATURASI GUPE VOLLEY CATANIA

Avverso tale provvedimento, il tesserato Barbagallo Giovanni ha interposto reclamo ex art. 27 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione, svoltasi il 26/05/2022, veniva sentito l'Avv. Riccardo Santi Spampinato, difensore del reclamante, il quale chiedeva l'accoglimento del reclamo per non aver il Barbagallo assunto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti degli UDG e/o pronunciato frasi irrispettose nei confronti del CR Sicilia.

In subordine chiedeva la considerevole riduzione della sanzione comminata in quanto, se una frase inopportuna era stata pronunciata al momento di ritirare, presso il tavolo del segnapunti, copia del referto arbitrale, la stessa non era certamente rivolta agli UDG bensì al secondo allenatore della squadra avversaria.

Inoltre ribadiva che i fatti contestati, comunque frutto di una errata percezione dell'arbitro, non erano mai stati sanzionati dagli Organi di Giustizia Fipav nel modo tanto grave fatto dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia.

La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione dell'impugnazione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno reclamante, per il tramite del suo difensore, ha fermamente contestato di aver assunto "un comportamento minaccioso nei confronti degli UDG" e di aver "pronunciato frasi irriguardose nei confronti del CR Sicilia"; ciò in considerazione del fatto che egli, a suo dire, durante tutta la partita, è sempre stato al suo posto e non si è mai avvicinato agli arbitri, mentre alla fine dell'incontro, dopo aver festeggiato la vittoria appena conquistata, si è solamente avvicinato al tavolo del segnapunti per ritirare la copia del referto gara ed in tale occasione ha rivolto una frase inopportuna al secondo allenatore della squadra avversaria, pure ivi presente.

Inoltre ha anche sottolineato che, dal contenuto del C.U. impugnato, non è dato comprendere quale sia stato il comportamento minaccioso contestatogli, in che cosa sia lo stesso sia consistito e quali siano stati le presunte frasi irriguardose che avrebbe pronunciato.

In ogni caso, a sostegno della bontà della sua tesi, ha fornito delle prove televisive di alcuni momenti della gara e dell'ultima parte della stessa.

Orbene, fermo restando che effettivamente nel C.U. impugnato non sono stati specificati i fatti contestati, resta il fatto che è stato acquisito agli atti il rapporto arbitrale redatto in occasione della gara in questione.

Quest'ultimo, pur costituendo fonte primaria di prova, come da sempre affermato da questa Corte, deve però essere valutato in correlazione ad altri eventuali elementi di prova, costituiti, nel caso in specie, dal referto di gara e dai video versati in atti, cui la Corte ritiene, nel caso di specie, di dare il giusto rilievo.

Da una attenta visione e da un dettagliato esame degli stessi, in particolar modo di quello relativo alla fine della gara, si può ricavare che l'odierno reclamante, dopo aver gioito per la vittoria appena conquistata con i suoi atleti, si era effettivamente avvicinato al tavolo del segnapunti, dove si trovano riuniti anche gli arbitri e gli allenatori della squadra avversaria e che, dopo aver avuto un brevissimo dialogo, di cui non si comprende il contenuto verbale e gli interlocutori, veniva subito allontanato.

Sempre dalla stessa parte del video, però, si nota che è lo stesso primo arbitro che tenta di proseguire il dialogo con il reclamante, recandosi presso il lato del campo dove si trovava la sua squadra, tutto ciò, come è evidente, in un clima tutt'altro che teso.

Da quanto sopra, dunque, non sembra ricavarci un clima particolarmente acceso e comportamento particolarmente minaccioso ed offensivo, come quello descritto e sanzionato dal G.U., né le stesse frasi riportate nel rapporto di gara, ove anche effettivamente pronunciate dal Barbagallo nei confronti degli UDG, sembrano così gravi da giustificare l'entità della sanzione irrogata.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, seppure rimangano comunque da stigmatizzare le frasi pronunciate dal reclamante, indipendentemente dal loro destinatario, non si ravvisano elementi di fatto tali da ritenere lo stesso Barbagallo meritevole della squalifica della sospensione da ogni attività federale fino al 31/7/2022 e ciò anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emessi in casi analoghi, dai Giudici sportivi Nazionali e da questa Corte d'Appello.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, è opportuno rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione da ogni attività federale fino al 27/5/2022 compreso.



P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n.27 del 21/05/2022, emesso dal Giudice Sportivo Territoriale Sicilia, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del tesserato Giovanni Barbagallo riducendola ad una sospensione da ogni attività Federale fino al 27 Maggio 2022 compreso.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 27 Maggio 2022